

Modalità di definizione: presentazione della domanda e versamento

Le domande di Definizione Agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali notificate al Comune entro il 24 ottobre 2018 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d'appello, che di Cassazione.

Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:

1. presentare al Comune, entro e non oltre il prossimo 31 maggio 2019, un'istanza utilizzando esclusivamente il modello allegato;
2. nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
3. provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
4. allegare a ciascuna istanza compilata su modello allegato, la copia della ricevuta del relativo pagamento.

La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere:

- consegnata all'ufficio Protocollo Via Puccinotti ,3 aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- spedita con raccomandata A/R all'indirizzo:
Comune di Urbino

Via Puccinotti, 3- 61029 Urbino

- inviata telematicamente con posta certificata (PEC) all'indirizzo **comune.urbino@emarche.it**

Come calcolare l'importo dovuto

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare:

- il tributo nella misura diversificata in base allo stato in cui si trova la controversia e dell'esito delle sentenze già emesse alla data del 24 ottobre 2018 (Art.4 del Regolamento)
- le eventuali spese di notifica indicate nell'atto.

La definizione comporta quindi la non debenza:

- delle sanzioni comminate nell'atto originario;
- degli interessi ;

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

- Qualora l'importo totale dovuto per la definizione della controversia, sia pari o inferiore a € 1.000,00 (mille), occorre effettuare il versamento dell'intero importo entro e non oltre il 31 maggio 2019. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 1.000,00 (mille).
- Qualora l'importo totale dovuto per la definizione della controversia sia superiore a € 1.000,00 (mille) è previsto il pagamento rateale (massimo 20 rate) ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Qualora le summenzionate date cadano di sabato, risultano applicabili le disposizioni recate dall'Art.7 , comma 1, lettera h del D.L. n.70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.106/2011 secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'amministrazione economico- finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".

Modalità di versamento

Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.

Il versamento va effettuato utilizzando le seguenti modalità:

1- PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA presso la sede e tutte le filiali **BANCA UNICREDIT SpA**

2- PAGAMENTO PRESSO GLI UFFICI POSTALI sul conto corrente postale n° 13330618
IBAN per versamento on line: IT 68 N 07601 13300 0000 1333 0618

3- BONIFICO BANCARIO sul conto di tesoreria intestato al Comune di Urbino IBAN: IT 25 N 02008 68703 000104048491

E' fondamentale indicare nella **causale** il tipo di imposta oggetto della lite seguito da **DEFINIZIONE LITI PENDENTI**.

Nota informativa aggiornata al